



# DIRITTI

## interventi e agevolazioni sociali per le persone con linfoma

*«Opuscolo condiviso con i pazienti»*



LYMPHOMA  
COALITION

Worldwide Network of  
Lymphoma Patient Groups



14

COLLANA INFORMATIVA

*«Conoscere per Combattere»*

A cura di:  
**Dott.ssa Eleonora Dell'Orletta**  
*Assistente sociale*

**Dott. Francesco Angrilli**  
*Responsabile Centro diagnosi e cura dei Linfomi*  
*Dipartimento di Ematologia Asl "Spirito Santo" Pescara*

Revisore:  
**Prof. Massimo Federico**  
*Oncologia Medica*  
*Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia*

Responsabile Collana informativa:  
**Dr.ssa Caterina Stelitano**

Progetto creativo:  
**Paola Francesca Meduri**

Webmaster:  
**Davide Borrello**

Webdesigner:  
**Gaetano Partinico**

Stampa e impaginazione:  
**Giotto Arte della Stampa**



*“Se proprio doveva accadere, meglio un linfoma che altro...”*

È una frase che molti neodiagnosticati, me compreso, hanno sentito pronunciare in modo diretto o indiretto. E sarebbe facile oggi, quando tutto si è concluso nel migliore dei modi, dire che l'enunciato corrisponde al vero.

In realtà la diagnosi di tumore porta con sé un forte impatto su tutte le dimensioni della vita, anche se siamo culturalmente portati a pensare in primis ai sintomi fisici. Emerge in questa fase una lunga serie di bisogni che a volte faticano a trovare risposte. Uno di questi è la necessità di avere informazioni, chiarimenti, approfondimenti sulla propria malattia, per avere maggiore consapevolezza e partecipare attivamente al processo di cura.

Spesso si dice che una buona informazione sia la migliore medicina, ma l'informazione medica “fai da te” figlia dello sviluppo della rete e dei social, nasconde qualche insidia. In questi anni abbiamo assistito a un processo rapidissimo di alfabetizzazione digitale al quale non è corrisposto un percorso altrettanto qualitativo di alfabetizzazione sanitaria, quella che gli anglosassoni chiamano Health Literacy, e cioè la capacità di ottenere, elaborare e comprendere informazioni sanitarie per effettuare scelte consapevoli.

Gli utenti che cercano informazioni mediche, spesso non sanno discernere siti e documenti attendibili da quelli poco seri, e senza gli adeguati strumenti faticano a valutare l'attendibilità delle fonti. È per questo motivo che abbiamo pensato a questa collana informativa. Una collana che parte dalla condivisione dei contenuti da parte di molti clinici, avvalendosi però anche del contributo insostituibile dei pazienti afferenti a Linfovita, che hanno effettuato un lavoro di revisione. Una revisione di contenuti attraverso la competenza, unica e insostituibile, di chi ha vissuto in prima persona la malattia e ne conosce a fondo le difficoltà.

Medici e pazienti insieme, valorizzando le differenze che una volta tanto uniscono e non separano, per cercare di raggiungere quella “centralità del paziente” che spesso descriviamo ai congressi, ma che sappiamo bene quanto sia difficile da raggiungere.

Noi ci stiamo provando, con umiltà e determinazione...

**Davide Petruzzelli**

*Presidente nazionale Linfovita*



*Un GRAZIE! a tutti coloro che hanno contribuito sin dal primo momento per la realizzazione e la riuscita di questo progetto. La Collana Informativa nasce dopo la mia personale esperienza come paziente, con l'obiettivo di migliorare l'informazione ed affiancare e sostenere il paziente lungo il difficile percorso della malattia.*

*Un GRAZIE! ai pazienti e ai loro familiari che hanno condiviso con me questa idea e che mi danno ogni giorno stimoli per andare avanti; sono loro i principali destinatari di questo progetto ed è a loro che è dedicato tutto lo sforzo, per aiutarli ad affrontare e combattere insieme ai propri cari una battaglia spesso lunga e dolorosa, una battaglia che a volte li vede sconfitti.*

*Un GRAZIE! ai colleghi che fanno il loro lavoro con amore e a tutti gli operatori in questo settore che, a vario titolo danno un valido aiuto a chi combatte questa patologia. Questi opuscoli sono lo sforzo e il risultato di tutto l'amore e la professionalità profusa per dare uno strumento utile e facilmente comprensibile a chi si trova a dover combattere questa malattia.*

*Un Grazie agli amici ed alla mia famiglia!*

**Caterina Stelitano**

*«...Quando l'amore chiama, seguitelo anche se ha vie sassose e ripide.» (Kahlil Gibran)*

*«Sentire direttamente i pazienti, considerare le loro competenze che derivano dall'aver vissuto la malattia e dal conoscere i problemi in prima persona»*

Davide Petruzzelli  
 Monza



## **Indice**

<b>Introduzione .....</b>	<b>” 04</b>
<b>La normativa italiana? .....</b>	<b>” 05</b>
<b>L'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap (L. 104/92) .....</b>	<b>” 09</b>
<b>I diritti connessi all'invalidità civile.....</b>	<b>” 18</b>
<b>Agevolazioni fiscali connesse al riconoscimento dell'handicap.....</b>	<b>” 20</b>

## **DIRITTI interventi e agevolazioni sociali per le persone con linfoma**



### **INTRODUZIONE**

L'obiettivo di questo opuscolo è quello di fornire ai pazienti affetti da linfoma tutte le informazioni relative alle prestazioni di tipo assistenziale e previdenziali previste dalla normativa italiana.

L'intento è quello di aiutare il paziente favorendo in modo semplice la conoscenza dei propri diritti e l'accesso alle prestazioni in proprio favore in modo da facilitare l'orientamento negli iter burocratici, spesso lunghi e complicati.

Oggi, grazie anche alla ricerca, si sono fatti passi da gigante nella cura dei linfomi, ma il periodo di malattia, se pur a prognosi favorevole, è carica di angoscia, paure e ansie, spesso legate non solo al timore per la propria vita, ma anche a tutto il mondo esterno che circonda il paziente (famiglia, lavoro, assistenza...) e che influisce sulla sua qualità di vita.

Questo opuscolo quindi tenta di dare risposta a quei bisogni di ordine sociale ed assistenziale a cui il paziente spesso non sa

nemmeno di poter ricorrere, migliorando così la sua qualità di vita nel periodo di malattia.

## LA NORMATIVA ITALIANA

Scoprire di essere affetti da linfoma porta inevitabilmente il cittadino ad assumere uno stato di invalidità, se pur, nella maggior parte dei casi, temporanea.



La normativa italiana prevede l'erogazione di diverse prestazioni e servizi di tipo assistenziale e previdenziale a tutela dei cittadini che, a causa del proprio stato di salute, si trovano in condizioni di invalidità e impossibilità a compiere gli atti della vita che quotidianamente sono chiamati a svolgere.

Il paziente affetto da linfoma, dal momento della diagnosi al momento della guarigione, rientra perfettamente in questa categoria e pur non essendoci una normativa specifica per questo tipo di paziente, la sua tutela ricade nella sfera più generica delle prestazioni previste dalla normativa in campo oncologico.

Di seguito vengono riportate le leggi a cui il paziente affetto da linfoma può far riferimento.

Il D.M. della Sanità 5/02/1992 individua le tabelle ministeriali di valutazione delle percentuali di invalidità per patologie neoplastiche:

- per Linfomi Linfoblastici (NON HODGKIN) il 60%
- per neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale l'11%

- per neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale il 70%
- per neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica il 100%.

Per essere collocati in una di queste categorie e ottenere le conseguenti agevolazioni sarà necessario, una volta appresa la diagnosi, fare **domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap**.

In particolare la legge n. 118/1971 consente di accedere ai benefici economici e di supporto che lo Stato prevede per i cittadini che, a causa di malattia, di menomazioni congenite o acquisite, subiscono la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa, o, se minori, l'incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età.

La Legge-quadro n. 104/1992 e successive modifiche, invece, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza alla persona portatrice di handicap, al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana di persone affette da disabilità. Se a causa della malattia si hanno problemi di deambulazione o non si è più autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), si può richiedere il riconoscimento **dell'indennità di accompagnamento** (Legge 18/1980 e Legge 508/1988; Decreto Legge 509/1988).

Nei casi di **chemioterapia** in atto per il malato sarà automatico il riconoscimento al diritto all'**indennità di accompagnamento**, se pur per brevi periodi (settimane, mesi o anni) necessari all'effettuazione delle stesse terapie, in rapporto agli effetti forte-



mente debilitanti del trattamento chemioterapico. Questi ultimi saranno valutati sulla base della relazione medica dell'ospedale ove si è in trattamento.

Connesse a queste leggi, di rilevante importanza troviamo la **Legge 80/2006 (art. 6)**. Con questa lo Stato ha disposto un iter di **accertamento accelerato** a carico della Commissione medica della ASL in caso di malattia oncologica. La visita di accertamento dovrà infatti essere effettuata entro 15 giorni dalla data della domanda e gli esiti dell'accertamento dovranno essere immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.

Unitamente alla normativa sulle provvidenze, il nostro ordinamento giuridico ha altresì previsto tutta una serie di provvedimenti inerenti la tutela lavorativa: la Legge n. 68/1999 prevede la possibilità di essere assunti in imprese ed enti pubblici in base ai posti riservati ai disabili.

Sempre nell'ambito della tutela lavorativa, per la Legge 104/1992, il lavoratore con handicap in situazione di gravità ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa; il familiare che assiste ha diritto, invece, a 3 giorni mensili.

L'art. 2110 del Codice Civile dice che "In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità". Il **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, con l'art. 46,

ha modificato la disciplina sul part-time (D.L. 25/02/2000, n. 61) introducendovi l'articolo 12 bis, che riconosce ai lavoratori del settore privato, affetti da patologie oncologiche con persiste ridotta capacità lavorativa, il **diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale** verticale od orizzontale. Egualmente la norma attribuisce al lavoratore il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno qualora lo stesso lo richieda. In base all'art. 10 del **D.L. 23/11/1988, n. 509**: “Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 26/07/1988, n. 291”, **qualora dalla malattia derivi una invalidità superiore al 50%, il lavoratore ha diritto di fruire ogni anno di un congedo retribuito fino a trenta giorni (anche non continuativi) per le cure connesse alla sua infermità**. Il D.L. 19/09/1994, n. 626, “Attuazione delle direttive [...] riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, prevede - fra le altre misure - che il Medico Competente (esperto in medicina del lavoro) effettui accertamenti sanitari preventivi e periodici finalizzati a verificare se il lavoratore è idoneo ad esporsi ai rischi specifici connessi allo svolgimento delle sue mansioni. Nel caso di non idoneità alle mansioni specifiche espressa dal Medico Competente, **il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare la persona in mansioni non a rischio**.



## LA TUTELA ASSISTENZIALE



### L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE E DELL'HANDICAP (L. 104/92)

#### Cosa sono?

L'**invalidità** si può definire come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo. Per la legge italiana, si considerano **invalidi civili** i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. L'invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale.

L'**handicap** è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992). L'handicap viene considerato **grave** quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).

### Chi può presentare domanda per il riconoscimento della invalidità civile e dell'handicap?

La richiesta può essere presentata:

- dall'interessato che si ritiene invalido;
- da chi rappresenta legalmente l'invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- da chi cura gli interessi dell'invalido (il curatore nel caso degli inabilitati).



### Come si presenta la domanda?

Ai sensi della legge n. 102/2009 La richiesta di riconoscimento va presentata in modo informatizzato all'INPS competente territorialmente.

La presentazione della domanda si articola in due fasi:

- ottenere il rilascio del **certificato introduttivo** dal medico curante;
- presentare la domanda vera e propria all'INPS

Il medico curante (ricorda che i medici devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN poiché il certificato va compilato al computer ed inviato telematicamente ) deve attestare la natura delle infermità invalidanti compilando l'apposito modello di certificazione predisposto dall'INPS. In questo modello sono riportati: i dati anagrafici del richiedente e le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto.

Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice che il medico consegna all'interessato, questo

codice poi servirà quando la persona farà la domanda all'INPS. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che la persona dovrà poi esibire al momento della visita.

**N.B. Il certificato introduttivo ha validità 30 giorni per cui, se non si presenta domanda all'INPS entro tale termine, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.**

Il secondo passaggio è la presentazione della domanda vera e propria all'INPS. Anche questa domanda deve avvenire in via telematica a cura della persona che richiede il riconoscimento. Questa può essere presentata attraverso due strade:

- autonomamente, in questo caso il cittadino, per presentare la domanda telematicamente, deve essere munito di PIN che potrà essere richiesto: direttamente sul sito dell'Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) o in alternativa, al Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento
- attraverso gli enti abilitati quali associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF ecc.

Nella domanda il richiedente deve indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero. Il richiedente può indicare nella domanda il suo indirizzo e-mail per ricevere le informazioni che riguardano la sua pratica. Ad ogni modo, grazie al codice PIN, le fasi di avanzamento possono essere consultate anche online nel sito

dell'INPS. Il sistema, in questa fase, abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che la persona sta presentando.

Al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visite e indica eventuali altre date disponibili per l'accertamento presso la Commissione ASL. Il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.

**Importante!! Il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un “re-capito temporaneo” al fine di ottenere l’assegnazione di una visita presso un’Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.**

La data di convocazione a visita viene comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail comunicata ed è visibile sul sito internet dell’INPS. In questa lettera sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita) e la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità, certificato firmato dal medico certificatore, altra documentazione sanitaria, ecc.).

In caso di impedimento, la persona può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN).

**N.B. Se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato in seguito. Se, invece, non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia.**

## **Dove avviene la visita e come si ottiene il verbale?**

La visita avviene presso la Commissione ASL competente che, dal 1° gennaio 2010, è integrata con un medico dell'INPS. Il richiedente può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l'esito.

Se al termine della visita il verbale viene approvato all'unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS e viene considerato definitivo. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse. Se, invece, non c'è unanimità, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Quest'ultimo può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni.

Il verbale definitivo viene inviato alla persona dall'INPS. Oltre al verbale completo e contenente tutti i dati, viene inviato al richiedente anche un verbale contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.

N.B Contro il verbale della Commissione ASL che riconosce o meno l'invalidità civile, l'handicap e le relative provvidenze economiche, la persona può presentare **ricorso** recandosi presso il tribunale di competenza (quello di residenza); oppure può attivarlo attraverso il Patronato.

## **Visita domiciliare**


Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l'incolumità e la salu-

te della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo. Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. È poi il Presidente della Commissione dell'Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione sul sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).

### L'aggravamento

Chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato.

Qualora sia stato prodotto ricorso (o accertamento tecnico preventivo) contro il giudizio della commissione preposta all'accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso nè se è in corso l'accertamento tecnico preventivo.





## **Quali sono i benefici economici?**

Il riconoscimento dell'invalidità civile porta al riconoscimento di una serie di benefici in capo all'invalido. L'entità e la tipologia dei benefici spettanti dipendono dalla **gravità dell'invalidità** e da altre specifiche condizioni.

I benefici economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'ASL.

In sintesi, i benefici possono essere:

- la **pensione di inabilità**;
- l'**assegno mensile**;
- l'**indennità di accompagnamento**;

## **Cos'è la pensione di inabilità e quando se ne ha diritto?**

La pensione di inabilità è prevista dalla legge e spetta agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro (100%) e che si trovino in stato di bisogno economico. Lo stato di bisogno economico viene valutato sulla base del reddito annuo questo non deve superare Euro 16.532,10 (anno 2015, soggetto a revisione ogni anno).

La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità. È inoltre compatibile l'indennità di accompa-

gnamento con l'eventuale attività lavorativa. L'importo della pensione di inabilità è di euro 280,00 circa, pagati per 13 mensilità. La pensione non è soggetta a IRPEF.

### **Che cos' è l'assegno mensile?**

L'assegno mensile è previsto per gli invalidi civili nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non prestino attività lavorativa e che si trovino in stato di bisogno economico; per valutare lo stato di bisogno economico vengono fissati annualmente dei limiti di reddito personale. L'importo dell'assegno mensile è di euro 280,00 circa pagati per 13 mensilità. L'assegno mensile non è soggetto a IRPEF.

### **Cos' è l'indennità di accompagnamento?**

L'indennità di accompagnamento è stata istituita nel 1980 e spetta agli invalidi civili totali (100%) che, per malattie fisiche o psichiche, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali della persona; inoltre esso è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. L'importo dell'indennità di accompagnamento è di euro 500,00 al mese circa, pagati per 12 mensilità.

L'indennità non è soggetta a IRPEF.

N.B. l'assegno di accompagnamento viene sospeso nei periodi di ricovero superiori a 30 giorni presso strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverati in reparti di lungodegenza o riabilitativi; continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia.

### **Maggiorazione della contribuzione lavorativa**

La legge 23 dicembre 2000, n 388, art.80, comma 3 ha previsto, a decorrere dall' 1.1.2002 ai lavoratori sordi e invalidi per qualsiasi causa (soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali) ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, la possibilità di richiedere per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative, il beneficio della maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa utile solo per il diritto alla pensione e per l'anzianità contributiva, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione.

La maggiorazione viene concessa, solo su domanda, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento.

Il beneficio non esclude l'applicazione della penalizzazione prevista per la pensione anticipata in caso di accesso al trattamento pensionistico con età inferiore a 62 anni.

## I DIRITTI CONNESSI ALL'INVALIDITÀ CIVILE

### ESENZIONE TICKET

**Il paziente affetto da linfoma ha diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket su visite, esami e farmaci connessi alla propria patologia.** Al momento della dimissione ospedaliera, o il medico specialista di riferimento, provvederà a rilasciare la richiesta di esenzione. Quest'ultima va presentata al Distretto Sanitario di Base della propria ASL di appartenenza, allegando tessera sanitaria e codice fiscale. Il Codice di esenzione per il Linfoma è lo 048.

Inoltre se si **ha un'invalidità civile riconosciuta del 100%, si hai diritto all'esenzione totale dal ticket** per qualsiasi prestazione. Codice C01.

### AUSILI E PRESIDI SANITARI

Con il riconoscimento dell'invalidità civile si ha diritto alla fornitura gratuita di ausili, protesi e presidi sanitari. Il paziente può farne richiesta rivolgendosi presso il servizio riabilitazione della propria ASL ovvero presso il Punto Unico di Accesso (PUA) del proprio Distretto Sanitario di Base.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- prescrizione specialistica redatta su apposito modulo;
- copia del verbale di Invalidità Civile, ovvero di avvenuta prescrizione dell'istanza di invalidità;
- ove richiesto, preventivo del fornitore nel quale si intende prendere il presidio.

L'autorizzazione alla fornitura sarà emessa dal Dirigente Medico del Servizio di Riabilitazione che è tenuto a verificare la completezza della documentazione presentata nonché valutare l'appropriatezza e la congruità della prescrizione.

Una volta ricevuta l'autorizzazione alla fornitura, l'assistito potrà rivolgersi per l'erogazione del presidio presso il fornitore a cui si era chiesto il preventivo o un fornitore a tal fine autorizzato dalla Regione.

**ATTENZIONE!! Non vengono rimborsati presidi erogati prima della richiesta e conseguente autorizzazione. In nessun caso gli assistiti possono farsi anticipare i presidi dalle sanitarie private convenzionate prima dell'autorizzazione.**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)**

Il paziente che dopo la dimissione necessita di cure mediche specialistiche, infermieristiche e riabilitative ha la facoltà di richiedere l'ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) erogata dalla propria ASL di appartenenza in collaborazione con il medico di base.

La richiesta di attivazione dell'ADI può essere avanzata:

- nel caso in cui il paziente si trovi presso il proprio domicilio, la richiesta va formulata dal medico di medicina generale;
- nel caso in cui il paziente sia ricoverato in ospedale e in procinto di essere dimesso, la richiesta può essere formulata dal reparto stesso e inviata al PUA del Distretto Sanitario di Base di appartenenza del paziente che provvederà a fare la valutazione e confermare l'attivazione. In questo caso la dimissione acquista la connotazione di Dimissione Protetta.

### CONTRASSEGNO PER IL PARCHEGGIO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Il paziente affetto da linfoma al quale è stata riconosciuta la totale invalidità civile può fare richiesta presso il proprio Comune del contrassegno per la libera circolazione e sosta: circolazione nelle zone ZTL e in quelle pedonali, nonché di sostare nei parcheggi riservati ai disabili oppure gratuitamente in quelli a pagamento.

### AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE AL RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP

#### AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

Il paziente affetto da linfoma a cui viene riconosciuta lo stato di *handicap in situazione di gravità* (Legge n. 104/1992, art. 3, comma 3) ha la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per cure e controlli di 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche frazionabili in ore e di avere precedenza in una eventuale scelta della sede di lavoro. Inoltre la stessa legge



prevede che i parenti fino al secondo grado del paziente a cui è riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, possano chiedere un permesso fino a 3 giorni mensili per assistere il proprio caro ed essere anch'essi se possibile avvantaggiati nella scelta della sede di lavoro.

Il diritto può essere esteso ai **parenti e agli affini di terzo grado** soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età



oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Se si è lavoratore dipendente, parente del paziente entro il secondo grado e di esso convivente e/o genitore di minore ammalato, la Legge 104/92, all'art. 33, prevede la possibilità di presentare domanda di congedo straordinario retribuito. Il congedo prevede un'astensione dal lavoro per un massimo di due anni conservando posto di lavoro e stipendio base.

L'art. 2110 del Codice Civile dice che "In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità".

La lettura di tale articolo aiuta a comprendere come sia diritto del lavoratore assente per malattia **percepire la retribuzione** o una prestazione economica sostitutiva (l'indennità di malattia), continuando a maturare anzianità di servizio, e **non essere licenziato** durante il periodo di malattia. La legge stabilisce però un limite del periodo di conservazione del posto, il cosiddetto "**periodo di comportamento**", alla scadenza del quale il datore di lavoro, se vorrà, potrà recedere dal contratto, a norma dell'articolo 2118, licenziando il lavoratore nel rispetto della normativa sul licenziamento individuale (licenziamento per giusta causa). La durata del periodo di comportamento e degli altri eventuali periodi di assenza aggiuntiva, nonché dei periodi in cui spetta la retribuzione intera e successivamente ridotta, e l'entità della riduzione, variano a seconda dei diversi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e per-

tanto è importante che il lavoratore verifichi sempre cosa prevede il proprio contratto.

Inoltre in caso di patologie gravi, debitamente certificate dalla competente ASL o Struttura convenzionata, che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi e la chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, anch'essi debitamente certificati dalla competente ASL o Struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione.

Il **Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276**, con l'art. 46, ha modificato la disciplina sul part-time (D.L. 25/02/2000, n. 61) introducendovi l'articolo 12 bis, che riconosce ai lavoratori del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali persiste una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, il **diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale** verticale od orizzontale. Egualmente la norma attribuisce al lavoratore il diritto di tornare a lavorare a tempo pieno, qualora lo richieda.

### AGEVOLAZIONI AUTO

Il riconoscimento dello stato di *handicap in situazione di gravità* concede la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali relativamente



all'acquisto dell'auto consentendo l'attivazione dell'IVA al 4%; la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, del 19% della spesa sostenuta (essa va calcolata su una spesa massima





di 18.075,99 euro); la detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto); nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione. Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio.

La legge prevede che alle agevolazioni sono ammesse le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva, solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave, o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap. In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.

### **AGEVOLAZIONI SUI SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI**

La normativa vigente prevede che i sussidi tecnici e informatici che possono favorire l'autonomia delle persone con disabilità godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la



spesa sostenuta possa essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. Per applicare la detrazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:



- certificato del medico curante (medico di base o specialista) che attesti che quel sussidio tecnico o informatico sia volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità d'integrazione del soggetto;

- il certificato di handicap o d'invalidità.

Le agevolazioni riguardano soggetti affetti da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

### **DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO**

La normativa prevede che il contribuente che ha figli portatore di handicap fiscalmente a carico spetta una detrazione speciale, il cui importo può variare a seconda del suo reddito complessivo. Tale agevolazione è riservata per i soli figli a carico e non per gli altri familiari con disabilità.

### **AGEVOLAZIONI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA E MEZZI DI AUSILIO**

La normativa ammette la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per persone disabili, dove per assistenza specifica si considerano le spese sostenute per

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa;
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona);
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le spese sanitarie specialistiche (es. analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e l'acquisto dei mezzi di ausilio, invece,

danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede l'importo di € 129,11; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico. È ammessa alla detrazione del 19% per l'intero ammontare la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap.

### **DETRAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE**

La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre parzialmente dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. È prevista inoltre la deduzione dal reddito imponibile di una parte dell'importo speso dal contribuente per prestazioni fornite dagli addetti alla propria assistenza personale (badanti...), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Come per la deduzione per i familiari a carico, questa seconda agevolazione compete in misura diversa a seconda del reddito complessivo del contribuente.

### **DETRAZIONI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al: 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 ;36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2016.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati: quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) e i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati.

### AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI

La tassa sui rifiuti urbano ha una connotazione strettamente di competenza locale, quindi i comuni hanno facoltà di fissare, nelle specifiche delibere, agevolazioni per le persone anziane, per le persone disabili o per i cittadini in stato di bisogno, senza tuttavia che vi sia alcun obbligo specifico. Ti suggeriamo di rivolgerti al tuo comune per conoscere le eventuali agevolazioni.



(Per approfondimenti in materia di agevolazioni si rimanda alla *“Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”* reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it))







*Sede legale ed operativa:*  
Via Saverio Vollaro, 5 - 89125 Reggio Calabria  
**Cod. Fiscale Associazione 92091880804**

caterinastelitano27@gmail.com  
www.linfovita.it - www.facebook.com

Cell. 334.6982198 - Cell. 340.8647494

*Per contribuire:*

BANCA PROSSIMA FILIALE DI MILANO  
Piazza Paolo Ferrari 10  
IBAN: IT36R0335901600100000133050

POSTE ITALIANE: C/C n° 1025286558  
IBAN: IT22 E076 0116 3000 0102 5286 558

Comitato Direttivo Nazionale:

*Davide Petruzzelli - Milano*

*Caterina Stelitano - Reggio Calabria*

*Daniele Angiolelli - Pescara*

*Francesco Angrilli - Pescara*

*Christina Cox - Roma*

*Paola Spaggiari - Reggio Emilia*

*Paola Francesca Meduri - Reggio Calabria*



Questo libretto è stato stampato su carte FSC certificate



LIBRETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO  
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



IL PROGETTO INFORMATIVO PAZIENTI CON LINFOMA È STATO REALIZZATO  
GRAZIE A UN CONTRIBUTO DEL COMMUNITY AWARD EDIZIONE 2015  
SUPPORTATO DA GILEAD SCIENCES

**Community Award**  
P R O G R A M M

*Opuscolo offerto dall'Associazione LINFOVITA*